



Liceo Statale
“Carlo Porta”
Erba



LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE

Regolamento degli studenti e delle studentesse

approvato dal Collegio Docenti del 28 ottobre 2025

approvato dal Consiglio d'Istituto del 4 novembre 2025

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento recepisce e disciplina l'attuazione del DPR n. 249 del 24.06.1998, riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.07.1998, “Statuto delle studentesse e degli studenti”, e successive modifiche (DPR n. 134 dell' 8 agosto 2025 riportato sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 25.09.2025).

In particolare, le componenti dell'Istituto si impegnano a contribuire alla realizzazione delle finalità contenute nello Statuto e a garantire il rispetto reciproco, la pari dignità, la valorizzazione delle caratteristiche dei singoli, con l'intento di eliminare ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Titolo I – Diritti e doveri

Art. 2 – Doveri degli studenti

Lo studente ha il dovere di:

- collaborare alla formazione di una comunità scolastica che non discrimini nessun individuo;
- partecipare attivamente e con impegno alla propria formazione ed alla vita scolastica;
- rispettare gli impegni assunti ed eseguire i compiti assegnati;
- essere puntuale e frequentare con regolarità;
- rispettare i compagni evitando gesti riconducibili a bullismo e cyberbullismo
- rispettare tutto il personale (docente e ATA) della scuola;
- astenersi da comportamenti che possano ostacolare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola;
- rispettare la normativa d'Istituto;
- mantenere integre le strutture disponibili ed utilizzarle al meglio;
- collaborare al buon funzionamento dell'Istituto, segnalando eventuali disfunzioni;
- indossare un abbigliamento decoroso ed adeguato alle attività svolte;
- non utilizzare telefoni cellulari e ogni altro strumento informatico di comunicazione e riproduzione audio e video in orario scolastico dentro gli spazi chiusi e aperti dell'edificio (vedi Direttiva ministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione del 15

marzo 2007; Direttiva n. 104 del 30.11.2007; Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 3392 del 16 giugno 2025);

- rispettare le regole previste dal Piano di emergenza per la sicurezza;
- rispettare la propria e l'altrui salute non fumando. È assolutamente vietato fumare nei locali (aule, corridoi, servizi igienici, scale e uffici della scuola. Il divieto di fumo è esteso in tutte le aree di pertinenza dell'Istituto, quindi in ogni ambiente coperto (corridoi, balconi, bagni, scale di sicurezza, laboratori e palestre), in tutte le aree esterne (cortili, palestra e parco) e comunque in tutte le zone comprese nel perimetro dell'edificio scolastico (vedi Legge n. 3 del 16/01/2003 e Decreto legge n. 104 del 12/09/2013 art. 4);
- rispettare la propria e l'altrui salute, non assumendo sostanze stupefacenti, tossiche e alcoliche, e rispettare le norme igienico-sanitarie in vigore.

Art. 3 – Diritti degli studenti

Lo studente ha diritto di:

- fruire di un edificio accessibile e funzionale e di un ambiente sereno e formativo;
- trovare attenzione per la tutela della propria salute psicofisica;
- essere garantito nella realizzazione delle proprie potenzialità culturali, intellettuali e umane e sostenuto nello sviluppo delle facoltà creative;
- essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali ed esercitato nel rispetto della personalità dell'allievo;
- essere considerato come persona dotata di sensibilità e senso critico;
- ottenere un'offerta didattica qualificata ed aggiornata dal punto di vista disciplinare, metodologico, psicopedagogico;
- utilizzare tablet o pc per supportare il suo apprendimento in modalità off line, previa richiesta di autorizzazione del DS e approvazione del Cdc;
- esprimere il proprio pensiero nel rispetto degli altri;
- aggregarsi liberamente e spontaneamente nel rispetto dell'istituzione scolastica e disporre di spazi adeguati alle necessità;
- partecipare all'organizzazione e alla gestione di attività scolastiche ed extrascolastiche nello spirito del P.I.;
- conoscere all'inizio dell'anno gli obiettivi educativi e didattici trasversali e specifici delle varie discipline, i risultati attesi, i metodi di verifica e valutazione;
- ottenere dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico tutte le informazioni relative al proprio rendimento, alle modalità di partecipazione alla vita scolastica e agli eventuali provvedimenti disciplinari;
- ottenere offerte didattiche di sostegno, recupero, orientamento;
- disporre di spazi appropriati per la diffusione di informazioni relative alle attività giovanili e alle attività scolastiche ed extrascolastiche;
- usufruire delle dotazioni scolastiche, nel rispetto delle modalità di richiesta e di utilizzo stabilite dai rispettivi regolamenti di settore;
- riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Titolo II – Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 4 - Assemblea di classe degli studenti

1. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe. La richiesta, redatta su apposito modulo, deve essere sottoscritta da parte dei docenti delle ore interessate e inoltrata al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima rispetto alla data di convocazione. Il Dirigente, accertata la regolarità della richiesta, autorizza l'assemblea.
2. È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese, ordinariamente della durata di un'ora. Eccezionalmente, in caso di problemi particolarmente complessi, la durata può essere estesa a due ore, che possono essere utilizzate anche separatamente nell'arco del mese. Non possono aver luogo assemblee di classe negli ultimi 30 giorni di lezione.
3. Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea è delegato alla sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può richiedere l'intervento del Dirigente per la sospensione dell'assemblea. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti e non rispettosi.
4. Al termine dell'assemblea i rappresentanti di classe redigono il verbale della seduta sull'apposito modulo e lo consegnano al Dirigente Scolastico.

Art. 5 - Comitato studentesco

1. I Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, nei Consigli di classe e nella Consulta provinciale costituiscono il Comitato studentesco di Istituto. Il Comitato può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.
2. La convocazione del Comitato può avvenire su richiesta dei rappresentanti d'Istituto previa presentazione al Dirigente, con almeno cinque giorni d'anticipo, della richiesta di riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno e della data di svolgimento.
3. Il Dirigente, accertata la regolarità della richiesta, concede il permesso di riunione, compatibilmente con le esigenze della scuola, per non più di una volta al mese, in orario scolastico e per la durata di un'ora, due se adeguatamente motivata.
4. I Rappresentanti d'Istituto sono responsabili dell'ordinato svolgimento del Comitato.
5. Al Comitato studentesco possono assistere il Dirigente e gli insegnanti che lo desiderano, con facoltà di parola.
6. Un segretario, designato, anche a rotazione, tra i quattro Rappresentanti d'Istituto, dovrà curare la stesura di un verbale che va consegnato alla Presidenza.

Art. 6 - Assemblea d'Istituto degli studenti

1. L'assemblea d'Istituto è convocata dal Dirigente su richiesta dei rappresentanti d'Istituto, oppure della maggioranza del Comitato studentesco oppure ancora del 10% degli studenti.
2. La domanda per l'assemblea deve essere presentata al Dirigente Scolastico mediante apposito modulo con almeno sette giorni d'anticipo sulla data presunta. La domanda deve contenere gli orari, le modalità di svolgimento, l'argomento e l'ordine del giorno.
3. La preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico della data dell'assemblea risponde all'esigenza di coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento che spetta al Dirigente. Pertanto, in presenza di

circostanze obiettive (es.: uso dei locali scolastici in cui dovrebbe svolgersi l'assemblea studentesca, per la stessa data, da parte di altri organismi), sarà concordata una diversa data dell'assemblea studentesca.

4. All'assemblea partecipano tutti gli studenti dell'Istituto. La partecipazione all'assemblea fa parte degli impegni scolastici degli studenti. Gli assenti dovranno quindi presentare richiesta di giustificazione. Nessuno studente può abbandonare l'assemblea prima del suo termine.
5. Possono intervenire all'assemblea il Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio di Istituto e tutti i docenti che lo desiderino, oltre a quelli tenuti all'assistenza, con diritto di parola.
6. L'assemblea deve avere una durata uguale a quella prevista nella richiesta avanzata al Dirigente Scolastico. Nel caso in cui l'Assemblea sia sospesa dal Dirigente Scolastico prima del suo naturale termine gli studenti dovranno tornare in classe, per il regolare svolgimento dell'attività didattica.
7. Le ore di svolgimento dell'assemblea sono da intendere come ore di lezione a tutti gli effetti e di conseguenza richiedono un comportamento adeguato in merito all'uso del cellulare, al divieto di fumare e di consumare cibi o bevande nei locali dello svolgimento dell'assemblea. Tutte le forme di disturbo potranno essere sanzionate.
8. È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di lezione.
9. Alle assemblee di Istituto, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
10. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
11. Per le assemblee di Istituto potranno essere utilizzati locali individuati nella zone limitrofe alla scuola ove vi sia:
 - programmazione di film con successivo dibattito;
 - invito di esperti di argomenti scelti dagli studenti;
 - esibizioni artistiche o musicali;
12. In caso di necessità di spese organizzative, anche in relazione ad eventuali compensi ad esperti, gli studenti contribuiscono per la somma necessaria.
13. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Art. 7 - Assemblee dei genitori

1. I genitori possono riunirsi in assemblee di classe nei locali dell'Istituto al di fuori dell'orario delle lezioni, previa richiesta al Dirigente Scolastico da presentarsi almeno sette giorni prima della data presunta da parte dei rappresentanti eletti

o dei genitori di almeno 10 studenti. La richiesta deve contenere gli orari, le modalità di svolgimento, l'argomento e l'ordine del giorno.

2. Il Dirigente si riserva la facoltà di concordare con i proponenti la modifica della data e/o dell'orario dell'assemblea in base alle esigenze organizzative e alla disponibilità di personale di sorveglianza.

Titolo III – Entrate e uscite da scuola

Art. 8 – Entrate

1. Gli studenti possono entrare nell'edificio scolastico dalle 7.45 alle 7.55.
2. Passano il badge ai totem e raggiungono la propria aula. Se l'insegnante non è ancora presente essi sono affidati alla sorveglianza del collaboratore scolastico del piano, devono rimanere in aula e non arrecare disturbo.
3. Le lezioni iniziano alle ore 8.00.
4. L'insegnante della prima ora controlla che l'elenco dei presenti riportato dal Registro elettronico coincida con le presenze effettive. Eventuali discrepanze devono essere segnalate alla segreteria entro la mattinata.
5. La dimenticanza del badge comporta una sanzione disciplinare (nota sul registro) apposta dal dirigente scolastico. Più di tre dimenticanze influiscono sul voto di condotta.

Art. 9 – Uscite

1. Le classi che terminano le lezioni alle ore 11.55 (o prima, in caso di orario ridotto) escono tutte dalla porta a vetri da cui si entra.
2. Le classi che terminano le lezioni alle ore 12.50 escono invece seguendo il proprio percorso di evacuazione (vedere i cartelli esposti in tutte le aule) fino ai cancelli di uscita. Fanno eccezione le classi della zona informatica che non devono usare la scala di ferro di emergenza ma scendere nel cortiletto o nel cortile del pozzo e da lì avviarsi lungo il viale verso il cancello del parco.

Art. 10 – Entrate fuori orario

1. In caso di entrata in ritardo entro le 8.15 gli studenti sono ammessi in classe. Oltre tale orario aspettano presso l'accettazione la fine della prima ora di lezione.
2. Se l'entrata avviene dopo le 8.05, il ritardo deve essere giustificato entro il giorno successivo consegnando il libretto al banco accettazione.
3. Se invece il ritardo è lieve (entro le 8.05) non deve essere giustificato, ma comunque contribuisce ad abbassare il monte-ore di presenza individuale dello studente.
4. Non è consentita, salvo casi eccezionali da esporre direttamente al DS, l'entrata dopo le ore 10.00.

Art. 11 – Uscite fuori orario

1. Gli studenti maggiorenni che necessitano di uscire anticipatamente possono farlo solo dopo aver presentato il libretto e avere ottenuto il consenso della dirigenza.
2. Gli studenti minorenni che necessitano di uscire anticipatamente possono farlo solo dopo aver presentato il libretto con la richiesta firmata da un genitore, avere ottenuto il consenso della dirigenza e solo con la presenza fisica di uno dei genitori che li attenderà presso il banco accettazione.
3. L'uscita anticipata senza il permesso firmato dal DS o suo delegato è da considerare grave violazione del Regolamento d'Istituto, ed è quindi motivo di sanzione disciplinare.
4. Non è consentita, salvo casi eccezionali da esporre direttamente al DS, l'uscita prima delle ore 11.00.
5. Tutti gli studenti che lasciano la scuola in anticipo devono passare il badge ai totem.

Titolo IV – Provvedimenti disciplinari

Art. 12 – Sanzioni o provvedimenti

1. Fatto salvo l'eventuale obbligo di denuncia all'autorità competente da parte del legale rappresentante della scuola per i comportamenti che configurino ipotesi di reato, sono sottoposti a sanzioni disciplinari e ai seguenti provvedimenti tutti i comportamenti che violino le regole di cui al precedente art. 2.

In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

ORGANO COMPETENTE	SANZIONE	CAUSA
INSEGNANTI	Richiamo verbale	Per mancanze lievi e occasionali (ad esempio dimenticanza del materiale didattico) Per ritardi superiori ai tre giorni nella consegna delle giustificazioni
	Richiamo scritto sul registro di classe	Per mancato assolvimento degli obblighi scolastici (ad esempio non svolgimento ripetuto dei compiti assegnati) Per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione (ad esempio azioni di disturbo nei corridoi, turbamento delle lezioni, dichiarazioni false per il contenuto o la sottoscrizione)

		Per violazioni non gravi alle norme di sicurezza (ad esempio uscite non motivate) Per mancanze plurime di diligenza e puntualità, anche nella consegna delle giustificazioni
--	--	--

DIRIGENTE SCOLASTICO	Ammonimento scritto del Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore o di un insegnante	Per fatti che ostacolano lo svolgimento regolare dell'attività scolastica Per reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il Personale ATA, disturbo continuato durante le lezioni o compiute fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali e/o durante visite e viaggi d'istruzione) Per violazioni gravi alle norme di sicurezza Per violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura di registrazione nei locali della scuola Per violazione del divieto di fumo nei locali e negli spazi aperti della scuola
---------------------------------	--	---

CONSIGLIO DI CLASSE <u>ALLARGATO</u>	ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A DUE GIORNI Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare Le attività saranno svolte presso il Liceo Porta sotto la guida di docenti incaricati (riordino materiale in segreteria, visione di film e riflessione, lettura di testi, educazione civica,...)	Per offesa al decoro personale, alle religioni, alle istituzioni Per gravi e reiterate infrazioni disciplinari che derivano dalla violazione dei doveri individuati dallo Statuto Per condotta gravemente lesiva nei confronti del personale scolastico o dei compagni (ad. es. bullismo e/o cyberbullismo) Per danneggiamento, distruzione o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno) Per reiterata violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura di registrazione nei locali della scuola
CONSIGLIO DI CLASSE <u>ALLARGATO</u>	ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA 3 FINO A 15 GIORNI Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare Attività di cittadinanza attiva e solidale in orario scolastico svolte o presso strutture ospitanti (enti del Terzo settore, associazioni) con cui il liceo Porta stipulerà convenzioni o all'interno del liceo stesso a favore della comunità scolastica	Per offesa al decoro personale, alle religioni, alle istituzioni Per gravi e reiterate infrazioni disciplinari che derivano dalla violazione dei doveri individuati dallo Statuto Per condotta gravemente lesiva nei confronti del personale scolastico o dei compagni (ad. es. bullismo e/o cyberbullismo) Per danneggiamento, distruzione o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno)

	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI	Per atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia,
--	--	--

<u>CONSIGLIO DI ISTITUTO</u>	Percorso di recupero educativo promosso dalla scuola in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria. Il percorso educativo mira all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.	percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure per episodi che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio incendio o allagamento)
--	---	---

Art. 13 – Criteri di applicazione

1. Nell'applicazione dei provvedimenti disciplinari, l'organismo competente agisce in chiave educativa, finalizzando le sanzioni al ripristino di corretti rapporti all'interno della scuola e al miglioramento del senso di responsabilità degli allievi.
2. Nell'applicazione delle sanzioni (nei limiti dell'allontanamento fino a 15 giorni), viene data allo studente la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.
3. L'allontanamento dalla comunità scolastica avviene solo in casi gravi o per reiterate infrazioni. Durante il periodo di allontanamento, la scuola si attiva presso l'alunno e la famiglia per prepararne il rientro nella comunità scolastica.

Art. 14 – Procedimento

1. La segnalazione dell'infrazione viene di norma eseguita attraverso un'apposita annotazione sul Registro di classe da parte dei docenti. Le infrazioni possono altresì essere segnalate da qualsiasi membro della comunità scolastica direttamente al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore. Qualora il Dirigente Scolastico ne ravvisi l'opportunità, viene convocato il Consiglio della classe di appartenenza quanto prima possibile (anche con convocazione verbale) per la discussione del caso.
2. L'alunno interessato viene informato dell'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico e può chiedere di esporre le ragioni del proprio comportamento di fronte al Consiglio di classe, anche nella sua composizione allargata.
- 3.

Art. 15 – Ricorsi

1. Tutti i provvedimenti disciplinari, quali che sia l'organo che li ha adottati, possono essere impugnati entro quindici giorni dalla loro comunicazione all'interessato, attraverso un ricorso scritto indirizzato al Dirigente Scolastico. La discussione del ricorso avviene entro i dieci giorni successivi presso l'Organo di garanzia di cui al successivo articolo 16.
2. Lo studente interessato e, se minorenne, uno dei genitori, possono chiedere

di esporre le ragioni dell'impugnazione.

3. Nel caso il ricorso sia stato accolto, l'Organo che ha assunto la sanzione può riunirsi nuovamente per deliberare alla luce dell'esito del ricorso.

Art. 16 – Istituzione dell'Organo di garanzia

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98, è istituito l'Organo di garanzia e di mediazione. L'Organo esprime parere vincolante sui reclami proposti dagli studenti, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento.
2. L'Organo può essere convocato anche su richiesta del Dirigente Scolastico, del Collegio dei docenti, del Comitato studentesco o del Presidente del Consiglio di Istituto e può esprimere raccomandazioni ed indirizzi nel campo della disciplina.
3. Contro la deliberazione dell'Organo di garanzia dell'Istituto, la legge consente l'ulteriore ricorso all'Organo di garanzia provinciale e, in caso di ulteriore impugnazione, prevede che la decisione sia demandata al Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 17 – Composizione dell'Organo

1. L'Organo di garanzia dell'Istituto è composto da:
 - Il Dirigente Scolastico o il Collaboratore vicario suo delegato;
 - Tre docenti eletti dal Collegio dei docenti, che restano in carica per tre anni;
 - Due studenti maggiorenni designati annualmente dal Comitato studentesco, previa consegna del verbale della votazione;
 - Un genitore designato annualmente dalla componente genitori del Consiglio di Istituto.

